



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI –
13, COMMA 2 - RATIO

Descrizione

L'art. 13, comma 2, CGS, prevedendo che *“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”*, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 6/CFA/2023-2024

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 07 luglio 2023 (Sig. Gaetano Palmisano/Procura Federale)